

ALL. N. 1
del. 201303405/1

IL DIRIGENTE

Dott. M. Grazia LORENZELLI

TESTO COMPARATO

TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	NUOVO TESTO (modifiche evidenziate in grassetto)
Articolo 1 – Presupposto dell'Imposta 1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 15 aprile 1985 n. 31, situate nel territorio di Torino.	Articolo 1 – Presupposto dell'Imposta 1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 15 aprile 1985 n. 31, situate nel territorio di Torino.
Articolo 2 – Soggetto passivo 1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Torino.	Articolo 2 – Soggetto passivo 1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Torino.
Articolo 3 – Esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età. 2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti. 3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al	Articolo 3 – Esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età. 2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti. 3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al

gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente". 4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le scolaresche e gli studenti universitari fuori sede che beneficiano del servizio abitativo presso una delle residenze universitarie dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte. 5. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario. 6. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.	gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente". 4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le scolaresche e gli studenti universitari fuori sede che beneficiano del servizio abitativo presso una delle residenze universitarie dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, con i relativi docenti accompagnatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione. 5. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario. 6. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari che prestano servizio in occasione di calamità. 7. I dipendenti della struttura ricettiva sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno presso la rispettiva struttura datoriale.
Articolo 4 – Misura dell'imposta 1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. 2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento.	
Articolo 4 – Misura dell'imposta 1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. 2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento.	
Articolo 4 – Misura dell'imposta 1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. 2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi, nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento, fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive rientranti nelle tipologie	

Alberghi e B & B e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive rientranti fra le tipologie Alberghi residenziali, Case per ferie, Case appartamenti vacanze, Residence, Campeggi e Ostelli, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale n. 31 del 15 aprile 1985.

Articolo 5 – Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati. La comunicazione potrà essere altresì presentata su un modulo cartaceo.

Articolo 5 – Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

La comunicazione potrà essere altresì presentata su accompagnata anche da un modulo cartaceo.

2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo - entro tre giorni lavorativi - all'Ufficio competente presso la Direzione Servizi Tributari del Comune.
3. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.

Articolo 6 – Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al

Articolo 6 – Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al

soggetto incaricato della riscossione. 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare...[omissis]	soggetto incaricato della riscossione. 2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1, comma 161, D. Lgs. 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento. 3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare...[omissis]
Articolo 8 – Sanzioni 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.	Articolo 8 – Sanzioni 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997. 3. Il soggetto passivo che si rifiuta di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.	4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'art. 5, commi 2 e 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 10 – Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento/00. 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.	Articolo 10 – Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento/00. 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento/00. 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.	1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento/00. 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.

Allegato A Imposta di soggiorno di cui all'Articolo 4, comma 2, Decreto Legislativo 23/2011 L'imposta è applicata fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi secondo le seguenti misure: Modulazione della tariffa <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia struttura</th><th>Tariffa di soggiorno (Euro)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Albergo 1 stella</td><td>1,30</td></tr> <tr><td>Albergo 2 stelle</td><td>1,80</td></tr> <tr><td>Albergo 3 stelle</td><td>2,30</td></tr> <tr><td>Albergo 4 stelle</td><td>3,20</td></tr> <tr><td>Albergo 5 stelle</td><td>4,90</td></tr> <tr><td>Albergo 5 stelle lusso</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>Albergo residenziale 2 stelle</td><td>1,80</td></tr> <tr><td>Albergo residenziale 3 stelle</td><td>2,30</td></tr> <tr><td>Albergo residenziale 4 stelle</td><td>3,20</td></tr> <tr><td>casa per ferie</td><td>1,30</td></tr> <tr><td>affittacamere</td><td>1,30</td></tr> <tr><td>ostelli/campeggio</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>b&b 1 stella</td><td>1,30</td></tr> <tr><td>b&b 2 stelle</td><td>1,80</td></tr> <tr><td>b&b 3 stelle</td><td>2,30</td></tr> <tr><td>b&b 4 stelle</td><td>3,20</td></tr> <tr><td>cav e residence</td><td>2,30</td></tr> </tbody> </table>	Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)	Albergo 1 stella	1,30	Albergo 2 stelle	1,80	Albergo 3 stelle	2,30	Albergo 4 stelle	3,20	Albergo 5 stelle	4,90	Albergo 5 stelle lusso	5,00	Albergo residenziale 2 stelle	1,80	Albergo residenziale 3 stelle	2,30	Albergo residenziale 4 stelle	3,20	casa per ferie	1,30	affittacamere	1,30	ostelli/campeggio	1,00	b&b 1 stella	1,30	b&b 2 stelle	1,80	b&b 3 stelle	2,30	b&b 4 stelle	3,20	cav e residence	2,30	Allegato A Imposta di soggiorno di cui all'Articolo 4, comma 2, Decreto Legislativo 23/2011 L'imposta è applicata fine ad un massimo di 4 pernottamenti e consecutivi secondo le seguenti misure: Modulazione della tariffa <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia struttura</th><th>Tariffa di soggiorno (Euro)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Albergo 1 stella</td><td>1,30</td></tr> <tr><td>Albergo 2 stelle</td><td>1,80</td></tr> <tr><td>Albergo 3 stelle</td><td>2,30</td></tr> <tr><td>Albergo 4 stelle</td><td>3,20</td></tr> <tr><td>Albergo 5 stelle</td><td>4,90</td></tr> <tr><td>Albergo 5 stelle lusso</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>Albergo residenziale 2 stelle</td><td>1,80</td></tr> <tr><td>Albergo residenziale 3 stelle</td><td>2,30</td></tr> <tr><td>Albergo residenziale 4 stelle</td><td>3,20</td></tr> <tr><td>casa per ferie</td><td>1,30</td></tr> <tr><td>affittacamere</td><td>1,30</td></tr> <tr><td>ostelli/campeggio</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>b&b 1 stella</td><td>1,30</td></tr> <tr><td>b&b 2 stelle</td><td>1,80</td></tr> <tr><td>b&b 3 stelle</td><td>2,30</td></tr> <tr><td>b&b 4 stelle</td><td>3,20</td></tr> <tr><td>cav e residence</td><td>2,30</td></tr> </tbody> </table> fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive Alberghi e B&B, e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive Alberghi residenziali, Case per ferie, Case appartamenti vacanze, Residence, Campeggi e Ostelli, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla legge regionale n. 31 del 15 aprile 1985.	Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)	Albergo 1 stella	1,30	Albergo 2 stelle	1,80	Albergo 3 stelle	2,30	Albergo 4 stelle	3,20	Albergo 5 stelle	4,90	Albergo 5 stelle lusso	5,00	Albergo residenziale 2 stelle	1,80	Albergo residenziale 3 stelle	2,30	Albergo residenziale 4 stelle	3,20	casa per ferie	1,30	affittacamere	1,30	ostelli/campeggio	1,00	b&b 1 stella	1,30	b&b 2 stelle	1,80	b&b 3 stelle	2,30	b&b 4 stelle	3,20	cav e residence	2,30
Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)																																																																								
Albergo 1 stella	1,30																																																																								
Albergo 2 stelle	1,80																																																																								
Albergo 3 stelle	2,30																																																																								
Albergo 4 stelle	3,20																																																																								
Albergo 5 stelle	4,90																																																																								
Albergo 5 stelle lusso	5,00																																																																								
Albergo residenziale 2 stelle	1,80																																																																								
Albergo residenziale 3 stelle	2,30																																																																								
Albergo residenziale 4 stelle	3,20																																																																								
casa per ferie	1,30																																																																								
affittacamere	1,30																																																																								
ostelli/campeggio	1,00																																																																								
b&b 1 stella	1,30																																																																								
b&b 2 stelle	1,80																																																																								
b&b 3 stelle	2,30																																																																								
b&b 4 stelle	3,20																																																																								
cav e residence	2,30																																																																								
Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)																																																																								
Albergo 1 stella	1,30																																																																								
Albergo 2 stelle	1,80																																																																								
Albergo 3 stelle	2,30																																																																								
Albergo 4 stelle	3,20																																																																								
Albergo 5 stelle	4,90																																																																								
Albergo 5 stelle lusso	5,00																																																																								
Albergo residenziale 2 stelle	1,80																																																																								
Albergo residenziale 3 stelle	2,30																																																																								
Albergo residenziale 4 stelle	3,20																																																																								
casa per ferie	1,30																																																																								
affittacamere	1,30																																																																								
ostelli/campeggio	1,00																																																																								
b&b 1 stella	1,30																																																																								
b&b 2 stelle	1,80																																																																								
b&b 3 stelle	2,30																																																																								
b&b 4 stelle	3,20																																																																								
cav e residence	2,30																																																																								